

BOLLETTINO GIURIDICO

A CURA DI **ROBERTA MOZZACHIODI**

IL SUPERBONUS: NUOVA ASSET CLASS PER GLI ISTITUZIONALI?



A cura di Luca Valdameri e Emanuela Viotto, partner dello studio [Pirola Pennuto Zei & Associati](#)

Nuove opportunità per gli istituzionali con il noto “Superbonus” introdotto dal Decreto Rilancio (art. 119 del D.L. 34/2020) che prevede il potenziamento al 110% delle detrazioni fiscali per alcuni interventi di riqualificazione energetica e miglioramento della sicurezza statica degli edifici, c.d Superbonus, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

La detrazione cui ha diritto il committente, cioè colui che commissiona i lavori oggetto di Superbonus sul proprio immobile o sulle parti comuni di un edificio, può corrispondere a uno sconto in fattura, di pari importo o di importo inferiore, direttamente praticato dall’impresa che esegue i lavori di riqualificazione oppure può essere ceduto a terzi. Così facendo, il committente avrà a disposizione un immobile più green (o con un miglioramento della sicurezza statica) evitando parallelamente una significativa spesa, potendo in talune circostanze addirittura azzerarla.

Il Superbonus rappresenta un’importante opportunità per gli investitori istituzionali (fondi pensione, enti previdenziali, compagnie di assicurazione, ecc), i quali potrebbero costituire “veicoli dedicati” per l’acquisto dei crediti fiscali (direttamente dai propri iscritti o dalle imprese incaricate da quest’ultimi per il realizzo dei lavori).

In sostanza, gli attori istituzionali potrebbero utilizzare i crediti fiscali acquisiti per compensare i versamenti da loro dovuti in qualità di sostituti d’imposta ovvero per ridurre l’importo delle imposte da loro stessi dovute, trasferendo contestualmente ingenti risorse all’economia reale.

L’interesse di questi player potrebbe ancor più accentuarsi se, come assicurato a più riprese dal Mef, sarà possibile rendicontare nel Recovery Fund il Superbonus 110% estendendolo al 2023, evitando quindi a tali soggetti di strutturare in pochissimo tempo strumenti finanziari complessi con una durata estremamente limitata nel tempo.

VIA AGLI OBBLIGHI DI COMUNICARE LE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI ALLA CONSOB



a cura di Fabrizio Cascinelli, avvocato, partner presso PwC TLS Avvocati e Commercialisti

È dello scorso settembre la Guida Operativa pubblicata da Consob in materia di Transaction Reporting

che disciplina la gestione degli obblighi di segnalazione delle operazioni da parte delle imprese di investimento, in conformità al Regolamento (MiFir) e gli interventi di Esma.

Le imprese di investimento devono comunicare a Consob i dettagli delle operazioni in strumenti finanziari il più rapidamente possibile, al più tardi entro la fine del giorno lavorativo seguente. Oggetto della segnalazione sono le operazioni eseguite in strumenti finanziari, in caso di: ricezione e trasmissione di ordini; esecuzione di ordini per conto dei clienti; negoziazione per conto proprio; decisione di investimento nell’ambito di un mandato discrezionale; trasferimento di strumenti finanziari da o verso conti; collocamento, qualora gli strumenti finanziari siano già censiti nel database Firds di Esma.

La Guida Operativa specifica in modo sistematico e organico i dati da compilare, della cui completezza, esattezza e tempestiva trasmissione le imprese di investimento sono responsabili.

A detta di Consob, la Guida Operativa può rappresentare un ausilio anche per soggetti diversi dalle imprese di investimento, che effettuano operazioni in strumenti finanziari e che necessitano di comprendere in quali circostanze sarebbero tenute a segnalare tali operazioni.

In tal senso, la prospettiva tecnica rende la Guida Operativa efficace per gli operatori: i richiami agli orientamenti Esma si rivelano essenziali per calare gli obblighi di Transaction Reporting nella prassi operativa dei processi interni delle imprese di investimento.